



CITTA' DI CIRIE'

Città Metropolitana di Torino



Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR)

**Adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 22/07/2026**

in vigore dal 06/08/2026

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA
SERVIZI EDUCATIVI

UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE

INDICE

ART. 1 FINALITÀ E SEGNI DISTINTIVI	4
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE	4
ART. 4 RAPPRESENTANZA PER OGNI PLESSO	5
ART. 5 MODALITÀ DI ELEZIONE.....	5
ART. 6 COMITATO ORGANIZZATORE	6
ART. 7 SEDUTE DEL CCRR.....	6
ART. 8 ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1

Finalità e segni distintivi

1. La Città di Ciriè istituisce il "Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR)", con l'obiettivo di educare le nuove generazioni alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all'impegno nella comunità e per rendere i giovani protagonisti nel confronto di opinioni e idee attraverso l'elaborazione di proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio e della Città. Il CCRR rappresenta uno strumento di partecipazione dei ragazzi alle decisioni di competenza del Comune. È altresì utile agli adulti per conoscere ed approfondire il punto di vista dei giovani sulla Città e sulle politiche di sviluppo.
2. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi della Città di Ciriè è identificato da un proprio logo.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. L'istituzione del CCRR, si ispira ai principi sanciti:
 - dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza, promulgata dall'ONU il 20.11.1989 e ratificata dal Parlamento italiano il 27.05.1991;
 - dalla Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
 - dalla Legge regionale n. 8 del 06 giugno 2023: "Promozione dell'istituzione dei Consigli comunali dei ragazzi per la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa delle comunità locali."
 - dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 8-484 che approva le Linee Guida regionali per i Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi (CCRR).

Art. 3

Funzioni e competenze

1. Il CCRR ha funzioni propositive e consultive. Elabora e formula proposte tramite pareri e deliberazioni nell'interesse del mondo giovanile e dei cittadini in genere. Il CCRR si occupa di: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, servizi educativi, rapporti con la terza età, rapporti con l'UNICEF e altri organismi nazionali o internazionali.
2. Il CCRR in relazione ai propri progetti: formula proposte agli Organismi Scolastici per il miglioramento delle attività scolastiche; sottopone al Consiglio Comunale cittadino esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile e può chiedere al Presidente del Consiglio della Città di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione, sentita la Giunta Comunale.
3. In occasione di eventi pubblici e istituzionali del Comune, il Sindaco del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi si fregia di un segno distintivo costituito dalla fascia tricolore del CCRR.

4. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 4

Rappresentanza per ogni plesso

1. Il CCRR è composto da diciassette componenti, comprendenti anche il Sindaco.
2. Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti gli studenti frequentanti dal terzo anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, delle scuole ubicate nel territorio comunale
3. È assicurata la rappresentanza di ogni plesso scolastico. A tal fine, per evitare l'esclusione di qualunque istituto, a ciascun plesso scolastico (primario e secondario di primo grado) riconosciuto e regolarmente attivo sul territorio comunale nell'anno scolastico di riferimento, viene assegnato preventivamente n. 1 seggio di diritto
4. La ripartizione dei restanti seggi necessari per arrivare al numero complessivo dei componenti viene determinata dal Comitato Organizzatore prima di ogni tornata elettorale, utilizzando il metodo proporzionale dei resti più alti.
5. Tale calcolo viene effettuato in un'unica soluzione, basandosi sul totale complessivo degli alunni aventi diritto al voto regolarmente iscritti nei suddetti plessi per l'anno scolastico in corso, senza distinzione di quota tra scuola primaria e secondaria. Nello specifico, il riparto avviene determinando prima un 'quoziente elettorale' (ottenuto dividendo il totale degli alunni aventi diritto per i seggi residui da assegnare) e attribuendo poi a ciascun plesso un numero di seggi pari al numero intero risultante dalla divisione tra i propri iscritti e il quoziente elettorale; gli eventuali seggi non ancora attribuiti con questa prima operazione vengono assegnati, fino a esaurimento, ai plessi che presentano i resti decimali più alti, in ordine decrescente.

Art. 5

Modalità di elezione

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni iscritti dalla classe terza della Scuola primaria alla classe terza della Scuola secondaria di primo grado.
2. Gli eletti durano in carica due anni scolastici, compreso quello in cui si tengono le elezioni e avviene l'insediamento, e decadono dall'incarico una volta conseguita la licenza nel rispettivo ordine di scuola.
3. Il consigliere decaduto o dimissionario verrà surrogato dall'alunno risultante primo dei non eletti nella lista presentata dalla scuola di appartenenza.
4. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità, salvo diverse indicazioni concordate dal Comitato Organizzatore con le Scuole. I termini di seguito indicati hanno carattere indicativo e non perentorio; in caso di imprevisti o specifiche necessità organizzative, il Comitato Organizzatore, d'intesa con le scuole, ha facoltà di disporre eventuali deroghe e slittamenti.
 - entro il 31 ottobre dell'anno in cui si tengono le elezioni, il Comitato Organizzatore acquisisce dalle Segreterie degli Istituti Comprensivi il numero esatto degli alunni frequentanti le classi dalla terza primaria alla terza secondaria di primo grado regolarmente

iscritti e definisce la ripartizione matematica dei seggi spettanti a ciascun plesso, secondo i criteri stabiliti all'Art. 4.

- in ogni plesso scolastico, entro il 10 novembre gli alunni possono presentare in forma scritta la propria candidatura presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di appartenenza, anche per il tramite degli insegnanti. In ogni caso la presentazione di candidatura deve essere firmata dall'interessato e controfirmata da un genitore
- Entro il 15 novembre i Dirigenti degli Istituti Comprensivi (o loro delegati) pubblicano la lista dei candidati relativa ad ogni plesso. Nelle liste i candidati sono disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome e del cognome e della classe di appartenenza. Il numero dei candidati di ciascuna lista dovrà essere compreso tra un massimo di diciassette e un minimo di quattro.
- Le elezioni si svolgeranno entro il 30 novembre, secondo un calendario concordato tra il Comitato Organizzatore e i singoli Istituti, garantendo la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
- Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
- La seduta di insediamento dovrà tenersi ad ogni tornata entro gennaio dell'anno successivo.

Art. 6

Comitato organizzatore

1. Il Comitato organizzatore è formato da due insegnanti per ciascun Istituto Comprensivo, dal Sindaco di Ciriè o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale della Città o suo delegato, da un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza nominati dal Consiglio Comunale, e da almeno un dipendente del Comune. Le funzioni di Presidente del Comitato Organizzatore spettano al Presidente del Consiglio Comunale della Città, o suo delegato.
2. Il Comitato organizzatore assolve le seguenti funzioni:
 - a. Indirizzo e programmazione delle attività del CCRR
 - b. Commissione elettorale e gestione del procedimento elettorale, con il supporto degli uffici comunali;
 - c. Tutoraggio e facilitazione delle attività del CCRR, anche eventualmente avvalendosi di soggetti del terzo settore;
 - d. Interfaccia istituzionale tra il CCRR e l'Amministrazione comunale.

Art. 7

Sedute del CCRR

1. Il CCRR si riunisce nella Sala del Consiglio Comunale. Le sedute sono pubbliche e presiedute dal Presidente del Comitato Organizzatore. Chiunque può partecipare alle riunioni come uditore. Hanno diritto di parola i membri del Comitato Organizzatore e i componenti della Giunta Comunale.
2. Gli organi del CCRR sono il Consiglio e il Sindaco.
3. Durante la prima seduta il CCRR prende atto dei propri componenti ed elegge a scrutinio segreto il Sindaco e il Vice Sindaco, scelti tra i componenti del CCRR che frequentano la scuola

secondaria di primo grado. Sindaco e Vice Sindaco devono appartenere a plessi scolastici differenti.

4. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. Qualora il Sindaco abbia terminato il ciclo scolastico prima della conclusione del proprio mandato, verrà sostituito d'ufficio dal Vice Sindaco, fino all'individuazione di un nuovo Sindaco. In caso di vacanza anticipata della carica di Sindaco o di Vice Sindaco, le nuove figure verranno elette dal CCRR a scrutinio segreto nel corso della prima seduta utile successiva, garantendo sempre la loro appartenenza a plessi scolastici differenti.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale della Città, nel primo Consiglio successivo alla costituzione del CCRR, ne dà comunicazione ai consiglieri comunali.
6. Di norma, il CCRR si riunisce almeno due volte l'anno. È inoltre prevista almeno una seduta annua del CCRR con il Consiglio Comunale della Città. I rappresentanti del CCRR (Sindaco o Vice Sindaco) possono essere invitati alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti in cui si trattino argomenti di competenza del CCRR, come individuati all'art. 3 comma 1.
7. Il CCRR è convocato dal proprio Sindaco di concerto con il Presidente del Comitato Organizzatore. Con l'atto di convocazione viene stabilito l'ordine del giorno della seduta, e viene individuato il componente del Comitato Organizzatore che si occuperà di redigere il verbale. Il primo CCRR viene convocato dal Presidente del Comitato Organizzatore. Il Sindaco è tenuto a riunire il CCRR entro 30 giorni quando venga richiesto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
8. Le sedute del CCRR sono valide se è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, con arrotondamento per eccesso.
9. Le proposte del CCRR sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Le decisioni adottate dal CCRR saranno formalizzate con apposito atto deliberativo che sarà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale della Città ed al Sindaco della città, che ne informeranno la Giunta Comunale per le opportune valutazioni del caso.
11. La discussione assembleare è libera, relativamente all'ordine del giorno fissato. L'ordine del giorno può prevedere la presentazione di proposte da sottoporre alla votazione in aula o interrogazioni da porre ai componenti della Giunta comunale che interverranno alla seduta. Gli argomenti ed i testi delle interrogazioni dovranno pervenire al Comitato organizzatore almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione per 15 giorni nell'Albo Pretorio, decorsi i quali acquista efficacia.
